

mai state notificate e oltremodo il credito era prescritto, pertanto chiedeva l'annullamento di tali cartelle esattoriali, con vittoria delle spese di giudizio.

La convenuta Equitalia Sud spa si costituiva, non si costituiva il Comune di Napoli. All'udienza del 06.12.2017, rassegnate le conclusioni la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che secondo orientamento costante giurisprudenziale è esperibile l'opposizione a cartella esattoriale. Il D.Lgs.n.46 del 26.02.1999 all'art. 29 prevede che il Giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo è il giudice ordinario. La sentenza Cass.civile Sez. unite n.489 del 13.07.2000 statuisce che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio

Sempre preliminarmente si ritiene fondata e provata la legittimazione processuale e sostanziale delle parti in causa.

Nel merito Il Giudicante rileva che oggetto della domanda è l'annullamento di quattro cartelle esattoriali precisamente n. 07120090023375529-07120070068794339-07120080047991030-07120070041871748.

L'opponente ha voluto instaurare il presente giudizio per sentire dichiarare l'annullamento delle anzidette cartelle dichiarando che alcun verbale e cartella veniva mai notificato allo stesso. In merito alle deduzioni dell'istante, l'opposta Equitalia Sud depositava una mera fotocopia della relata di notifica delle cartelle, documentazione impugnata dall'opponente, oltremodo anche dalla presunta data di notifica delle cartelle è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.

Per quanto sopra si accoglie la domanda

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

FE
RE 25432/2017

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda del sig. De Rosa Filippo, così provvede

a) accoglie la domanda e per l'effetto annulla le cartelle n. 07120090023375529-07120070068794339-07120080047991030-07120070041871748

b) condanna solidalmente i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €400,00 (di cui €150,00 per spese) oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Napoli 15.12.2017

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Cappuccio

Dott. Francesco Cappuccio

[Faint signature and stamp]

15 DIC 2017

[Faint signature]